

E.B.E.R. - ENTE BILATERALE EMILIA ROMAGNA

C.F. 92027410379

Via de' Preti 8 - 40121 BOLOGNA

S T A T U T O

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita tra le Organizzazioni regionali emiliano-romagnole
dell'Artigianato:

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO

E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

Federazione Regionale Emilia Romagna,

con sede in Bologna

codice fiscale 80040150379

di seguito nominata brevemente CNA

CONFARTIGIANATO EMILIA ROMAGNA,

con sede in Bologna

codice fiscale 80064550371

di seguito nominata brevemente CONFARTIGIANATO

CLAAI,

Federazione Regionale delle Libere Associazioni e delle Piccole Imprese

dell'Emilia Romagna

con sede in Bologna

codice fiscale 92032700376

di seguito nominata brevemente CLAAI

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani,

Federazione Regionale Emilia Romagna

con sede in Piacenza

codice fiscale 91036620333

di seguito nominata brevemente CASA,

(nelle loro strutture confederali e di categoria stipulanti i contratti di lavoro)

e le Organizzazioni regionali dei Sindacati dei lavoratori:

Confederazione Generale Italiana del Lavoro,

dell'Emilia Romagna,

con sede in Bologna

codice fiscale 80061230373

di seguito nominata brevemente CGIL

CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

Unione Sindacale Regionale

con sede in Bologna

codice fiscale 80061130375

di seguito nominata brevemente CISL

UIL, Unione Italiana del Lavoro

Unione Regionale Emilia Romagna

con sede in Bologna

codice fiscale 80095660371

di seguito nominata brevemente UIL

(nelle loro strutture confederali e di categoria stipulanti i contratti di lavoro)

una libera Associazione Sindacale ai sensi del capo III, Titolo II - Libro

Primo del Codice Civile, denominata E.B.E.R. - Ente Bilaterale Emilia

Romagna.

ART. 2 - SCOPI E FINALITA'

L'E.B.E.R., costituito in applicazione dell'Art. 4 dell'accordo interconfederale del 21.12.83 e successivi accordi modificativi e integrativi; è un Ente non commerciale senza fini di lucro e si propone di ricercare e di promuovere iniziative tese allo sviluppo delle relazioni sindacali.

In particolare, in attuazione dei sopra citati scopi, potrà:

- a. Essere delegato, dalle parti costituenti, di seguito identificate come "SOCl", a gestire fondi derivanti da accordi o intese interconfederali, intercategoriale o categoriale o quanto le parti costituenti hanno concordato (attualmente: Fondo Sostegno al Reddito, Fondo Relazioni Sindacali, Fondo Sicurezza e Salute) e quant'altro in seguito concorderanno nelle sedi contrattuali preposte, di carattere aggiuntivo, estensivo, sostitutivo o integrativo, rispetto a quanto oggi vigente.
- b. Promuovere e produrre direttamente o tramite le proprie strutture, l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici al fine di informare i propri aderenti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità.
- c. Ricercare, sulla base dei fabbisogni formativi, gli strumenti e i mezzi atti a promuovere la formazione professionale e imprenditoriale, anche di intesa con istituzioni pubbliche competenti e gli Enti di formazione riconosciuti.
- d. Promuovere e produrre direttamente o tramite strutture collegate, studi, osservatori e ricerche e altre attività di comune interesse dei Soci.
- e. Produrre e riprodurre opuscoli e dispense divulgative su argomenti e materie di interesse dei Soci o delle imprese e dei loro dipendenti.

La attuazione dei sopradefiniti scopi sarà disciplinata dai regolamenti, da disporre ed approvare, su richiesta dei Soci a cura del Consiglio Direttivo, per ogni Fondo e settore di attività gestiti.

E' facoltà dei Soci richiedere al Consiglio Direttivo la revisione dei regolamenti con un preavviso di almeno tre mesi.

Impegno dei Soci è far sì che il comportamento dell'Ente sia aderente alle vigenti normative di legge.

ART. 3 - SEDE E DURATA

L'E.B.E.R. ha sede in Bologna, attualmente in Via de' Preti 8, e avrà durata indeterminata.

ART. 4 - ARTICOLAZIONE

L'Ente potrà istituire, con apposita regolamentazione, strutture d'ufficio intercategoriale periferiche con compiti da definirsi da parte del Consiglio Direttivo.

L'Ente potrà effettuare articolazioni territoriali in presenza di formali decisioni della Assemblea qualora si accertino le seguenti condizioni:

- a) congruità di adesioni;
- b) compatibilità economiche ed economicità di gestione;
- c) che l'articolazione territoriale non pregiudichi la esistenza dell'Ente, e che siano garantite le finalità del presente Statuto.

ART. 5 - SOCI

Sono SOCI:

- Le Organizzazioni regionali dell'Artigianato:
CNA, CONFARTIGIANATO, CLAAI, CASA,
successivamente denominate OO.AA.,

- Le Organizzazioni regionali sindacali dei lavoratori:
CGIL, CISL, UIL successivamente denominate OO.SS,
nelle articolazioni di cui all'Art. 1, anche se fuse tra di loro e con
denominazione variata.

ART. 6 - ADERENTI E DESTINATARI DI PROVVIDENZE E ASSISTENZE

Sono aderenti e destinatari:

- le imprese artigiane e forme associate, aventi i requisiti di cui alla
Legge 443/'85 e successive modificazioni o leggi sostitutive;
- le imprese o unità produttive che comunque risultino iscritte ad
una delle OO.AA. Socie e/o alle Organizzazioni ad esse aderenti.

Sono inoltre destinatari:

- i dipendenti delle imprese di cui sopra, in forza o comunque
identificati dai regolamenti in vigore.

Requisiti essenziali sono i versamenti, di cui all'Art.8 lettera a), ai diversi
Fondi istituiti all'interno di E.B.E.R., effettuati in applicazione dei
Regolamenti.

ART. 7 - CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'E.B.E.R. cessa con:

- a. lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi
causa dell'E.B.E.R.;
- b. lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione, per qualsiasi
causa del socio;
- c. il recesso volontario del socio;
- d. l'esclusione, disposta con deliberazione dell'Assemblea in presenza di

omissioni di contributi o altre gravi mancanze dei soci nei confronti dell'E.B.E.R..

In caso di cessazione dell'iscrizione, i soci non avranno diritto a trasmettere ad altri la propria quota, ne' ad alcun rimborso per quote associative e/o contributi versati, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dalla adesione all'E.B.E.R..

ART. 8 - ENTRATE E MEZZI FINANZIARI

L'E.B.E.R., per conseguire i propri scopi, utilizzerà i seguenti mezzi:

- a) versamenti effettuati dalle imprese e/o dai loro dipendenti in base alle disposizioni degli accordi interconfederali vigenti e dei contratti di lavoro applicati, recepite dai regolamenti dell'Ente;
- b) eventuali proventi pubblici e privati;
- c) eventuali proventi derivanti da iniziative sociali.

Inoltre l'E.B.E.R. potrà essere delegato a riscuotere sulla base di precisi mandati, versamenti, quote associative o contributi definiti dai singoli soci ed a questi destinati, previa delibera assembleare.

ART. 9 - QUOTE ASSOCIATIVE

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire importi e modalità di riscossione di eventuali quote Associate da versare dai Soci.

Tale deliberazione potrà essere assunta in presenza di speciale procura rilasciata dai Soci ai singoli componenti.

ART. 10 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'E.B.E.R.:

- la Assemblea.
- il Consiglio Direttivo.

- il Collegio dei Revisori dei Conti.
- il Presidente e il Vice Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo verranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi. Nel caso di parità di voti la controversia verrà discussa dai Soci in sede negoziale esterna all'E.B.E.R. e la soluzione verrà proposta all'Assemblea o al Consiglio Direttivo.

Tutti gli Organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti, sono paritetici fra le OO.AA. e le OO.SS..

ART. 11 - ASSEMBLEA

I Soci delegano a rappresentarli fino ad un massimo di 48 componenti, i quali, fino a revoca, costituiscono la Assemblea dell'E.B.E.R., espressi in numero paritetico dalle OO.AA. e dalle OO.SS., che può essere Ordinaria o Straordinaria.

Essendo la nomina di un componente della Assemblea a carattere fiduciario, il Socio che lo ha nominato può revocare l'incarico in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio; contemporaneamente dovrà essere nominato il sostituto. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1 Socio, mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, la data e il luogo della riunione affisso all'albo sociale presso la sede, nonchè via fax ai componenti all'indirizzo da questi comunicato, con preavviso di quindici giorni dalla data della Assemblea, almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:

- a) sulla relazione del Consiglio Direttivo, relativa alla attività svolta

dall'E.B.E.R.;

- b) sul bilancio dell'esercizio sociale, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico;
- c) sul numero e sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, su proposta presentata separatamente dalle OO.AA. e dalle OO.SS.;
- d) sulla nomina, quando non ritenga di lasciare l'incarico al Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente tra i componenti del Consiglio medesimo, secondo i criteri esposti all'Art. 14;
- e) sulla nomina, su proposta presentata dai Soci, del Presidente e dei 4 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e sui compensi a loro spettanti;
- f) sugli altri argomenti proposti dal Consiglio Direttivo;
- g) sui compensi e rimborsi spese spettanti a Presidente e Vicepresidente;
- h) sui compensi e rimborsi spese per i componenti di Assemblea e di Consiglio Direttivo;
- i) sui mandati a riscuotere contributi definiti dai singoli Soci, ed a questi destinati.

La Assemblea Straordinaria è convocata, con le stesse modalità di quella Ordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1 Socio.

Essa delibera sulle modifiche allo Statuto e sull'eventuale scioglimento della Associazione. Della Assemblea Straordinaria, quando non sia convocata alla presenza di un Notaio, dovrà essere redatto verbale in forma di scrittura privata autenticata e registrata.

ART. 12 - DELIBERAZIONI DELLA ASSEMBLEA

I componenti della Assemblea esprimono i loro voti con modalità da stabilirsi di volta in volta dalla Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione a maggioranza è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

La seconda convocazione dovrà essere indetta almeno dodici ore dopo la prima.

La Assemblea Straordinaria delibererà sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Ente, con la presenza di almeno 7/8 dei componenti aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno 6/7 dei votanti.

La Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza dello stesso, dal Vice Presidente, ed in mancanza di entrambi dal componente la Assemblea presente e più anziano di età.

La Assemblea potrà tenersi sia presso la sede sociale, sia altrove. E' ammessa la delega per iscritto: ogni componente non potrà avere più di tre deleghe.

Ai lavori della Assemblea parteciperanno senza diritto di voto, sempre che non siano componenti con diritto di voto della Assemblea, il Direttore, il Vicedirettore e i Revisori dei Conti.

ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO E SUOI POTERI

L'E.B.E.R. è retto da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di 12 fino ad un massimo di 24 componenti espressi pariteticamente dalle OO.AA. e dalle OO.SS. e nominati dalla Assemblea Ordinaria. Essi durano in carica fino a revoca. Nel caso in cui un componente eletto decada, per

qualsiasi causa, dalla carica, può essere sostituito con un altro componente nominato dal Consiglio stesso su designazione della organizzazione di appartenenza: la nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea Ordinaria.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente, salvo quelli spettanti all'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- emana i regolamenti di cui all'Art. 2;
- nomina il Direttore e il Vicedirettore anche estranei al Consiglio stesso e ne definisce le funzioni, le retribuzioni e i rimborsi spese: l'incarico dura 4 anni ed è tacitamente rinnovabile;
- stabilisce il contratto da applicare per il personale dipendente di cui regola funzioni, mansioni, retribuzioni e rimborsi spese;
- può richiedere il riconoscimento dell'Ente;
- delibera la quota di adesione annua all'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato, e ad altri Enti o Associazioni cui l'Ente abbia aderito;
- delibera i rimborsi ai Soci dei costi sostenuti per gestire le attività dell'Ente;
- delibera le modalità di trasferimento ai Soci dei contributi a questi destinati e riscossi su mandato dei medesimi Soci.

ART. 14 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo, se delegato dalla Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente, l'uno su designazione dei Soci OO.AA. e l'altro su designazione dei Soci OO.SS.: entrambi durano in

carica 4 anni e sono rieleggibili.

ART. 15 - RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sono anche Presidente e Vice Presidente della Assemblea. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai Soci, ai terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente.

Egli impartisce al Direttore le disposizioni per attuare le deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo e per adempiere a tutte le altre funzioni che gli derivano dal presente statuto e che gli possono essere delegate dal Consiglio Direttivo. In caso di urgenza il Presidente e il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio, salvo successiva ratifica del Consiglio stesso.

ART. 16 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente o, su loro incarico, dal Direttore, di norma una volta al mese, mediante invito, anche a mezzo fax, ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno e spedito almeno sette giorni prima della riunione. Esso deve inoltre essere convocato quando almeno 1/3 dei componenti o due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della metà più 2 dei componenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di almeno 9/10 dei presenti aventi diritto di voto.

Ai lavori del Consiglio Direttivo possono essere invitati, sempre che non ne

facciano già parte di diritto, a titolo consultivo, il Direttore, il Vicedirettore ed altri di volta in volta in qualità di consulenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa al Consiglio Direttivo.

ART. 17 - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni della Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria e del Consiglio Direttivo, dovranno risultare da Verbali sottoscritti dal Presidente (o da chi per lui ha presieduto) e dal Segretario dell'Organismo, nominato di volta in volta.

ART. 18 - ADESIONI AD ASSOCIAZIONI

Aderisce all'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato. Potrà inoltre aderire ad altri Enti o Associazioni promosse dai Soci anche in sede extraregionale, con delibera della Assemblea Ordinaria.

ART. 19 - PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'E.B.E.R. è costituito:

- a) dai beni di proprietà dell'Ente e dalle somme versate dai Soci;
- b) da somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- c) dal patrimonio destinato quale residuo risultante dalla liquidazione di enti aventi finalità analoghe, nel rispetto delle norme vigenti;
- d) da somme che, per qualsiasi altro titolo, dovessero essere introitate dall'Ente.

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico, predisposto dal Consiglio Direttivo è esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti che riferisce alla Assemblea.

ART. 21 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dal Presidente e da 4 componenti effettivi anche non componenti della Assemblea, viene eletto dalla Assemblea dei Soci e rimane in carica tre anni.

ART. 22 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE

I compensi e/o i rimborsi spese per la qualifica e/o l'incarico di:

- componente della Assemblea;
- componente del Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Direttore;
- Vicedirettore;

saranno stabiliti e regolamentati dall'Organo a ciò preposto.

ART. 23 - AVANZI DI GESTIONE

Gli avanzi di Gestione alla fine di ogni esercizio, dopo le eventuali destinazioni a riserva, saranno utilizzati come stabilirà la Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 24 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART. 25 - SCIoglimento - CESSAZIONE

In caso di scioglimento dell'E.B.E.R. o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, la Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di tre liquidatori designati rispettivamente, uno dalle OO.AA. e uno dalle OO.SS.

e uno scelto di comune accordo. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori da parte della Assemblea, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Bologna.

La Assemblea determinerà, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.

ART. 26 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.